

TI_GERICHTE 13.2020.35 vom 27. Oktober 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-10-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_13.2020.35

FR: TI_GERICHTE 13.2020.35 du 27 octobre 2020

IT: TI_GERICHTE 13.2020.35 del 27 ottobre 2020

Regeste

Diniego di gratuito patrocinio per causa priva di esito favorevole. Responsabilità per risarcimento danni poco verosimile e pretesa manifestamente eccessiva. Prospettiva di successo notevolmente inferiore rispetto a quella di soccombenza. Anticipo spese. Cauzione per spese ripetibili

Erwägungen

E. 10

Afferma la reclamante di avere dimostrato l'esistenza dell'obbligazione, la violazione, il danno e il nesso di causalità da cui la convenuta si sarebbe potuta liberare solo dimostrando che quale suo ausiliario (art. 101 CO), il medico non aveva agito in adempimento del suo lavoro o aveva agito con la diligenza che da lui ci si poteva legittimamente attendere. Nondimeno il Pretore aggiunto ha spiegato di non ravvisare a questo stadio della causa elementi a sostegno della tesi che il dr med. _____ avesse agito come ausiliario della convenuta ai sensi dell'art. 101 CO, sicché, un'eventuale responsabilità per il mancato consenso informato all'operazione riguardava unicamente il medico interessato. La questione sarebbe stata ad ogni modo marginale in quanto la perizia FMH evidenziava dei rischi minimi legati all'intervento, motivo per cui non vi era motivo di ritenere che l'attrice avrebbe esitato a dare il proprio consenso. Infine, come già rilevato (sopra, consid. 5.2), per il primo giudice le critiche dell'interessata erano quasi esclusivamente rivolte al comportamento del medico dr med. _____, nulla indicava che il ricovero presso un'altra struttura avrebbe impedito o attenuato eventuali complicazioni e, infine, la perizia extragiudiziarica FMH non aveva evidenziato violazioni delle regole dell'arte medica in capo alla convenuta. E con tali puntuali argomentazioni la reclamante non si confronta affatto. Immotivato, al riguardo il reclamo è inammissibile. Reclamo sull'anticipo spese

E. 11

Respinta la domanda di gratuito patrocinio, il Pretore aggiunto ha assegnato alla reclamante un termine di 30 giorni per versare l'anticipo delle presumibili spese processuali che ha stabilito in fr. 35'000.– in applicazione dell'art. 7 LTG. Pur chiedendo l'esonero dalla prestazione di anticipi, su questo punto la reclamante non formula censure particolari, limitandosi a ribadire la pertinenza della sua istanza di gratuito patrocinio. Poiché, per i motivi di cui si è detto, il reclamo proposto contro il diniego del gratuito patrocinio va respinto, il gravame avverso la decisione di anticipo spese, basato unicamente sull'ipotesi del beneficio del gratuito patrocinio, va quindi respinto. Reclamo contro la prestazione della cauzione per spese ripetibili

E. 12

Respinta la domanda di gratuito patrocinio, in accoglimento della relativa richiesta della convenuta, il Pretore aggiunto ha imposto alla reclamante la prestazione di una cauzione per spese ripetibili di fr. 120'000.-. 12.1 La reclamante obietta che il Pretore aggiunto ha pacificamente riconosciuto il suo stato d'indigenza in quanto a suo carico risultavano 10 attestati di carenza di beni per un importo complessivo di fr. 61'212.90. Se non che, lo stato d'indigenza non è sufficiente per l'esonero dalla prestazione di una cauzione per spese ripetibili. Come si è visto, la domanda di gratuito patrocinio è stata respinta dal primo giudice in difetto della probabilità di esito favorevole della causa, decisione che in questa sede di giudizio trova conferma. Di conseguenza, come puntualmente spiegato dal Pretore aggiunto, l'esistenza di 10 attestati di carenza di beni ammontanti complessivamente a fr. 61'212.90 rende senz'altro attuale l'interesse degno di protezione della convenuta a tutelarsi dal rischio di non poter recuperare i costi legali che comporterebbe una causa promossa a suo carico, quegli attestati costituendo giusta l'art. 99 cpv. 1 lett. b CPC la dimostrazione irrefragabile (stante la natura di finzione) di una impossibilità rispettivamente gravosità di recupero a fronte della quale il giudice è tenuto (Muss-Vorschrift) a ordinare la prestazione della cauzione (cfr. anche: Suter/Von Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3 a ed., 2016, n. 14 e 16 ad art. 99; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2 a ed., 2019, n. 16 ad art. 99). Al riguardo il reclamo va così respinto. 12.2 La reclamante contesta l'importo della cauzione, corrispondente al massimo delle ripetibili previste dall'art. 11 cpv. 1 Rtar, allorquando avrebbe potuto ritenere una cifra di fr. 75'000.-, anche questa comunque contestata vista la propria indigenza. Per quale motivo l'indigenza dell'interessata non è qui motivo d'impedimento alla prestazione di una cauzione già lo si è detto (sopra, consid. 12.1), inutile quindi dilungarsi oltre. Il Pretore aggiunto ha rilevato che per l'art. 11 cpv. 1 Rtar nella fascia di valore litigioso che va da 2 ai 5 milioni di franchi, il tasso per le ripetibili si situa tra il 2% e il 4%, in concreto tra un minimo di fr. 60'000.- e un massimo di fr. 120'000.-, riconoscendo quest'ultimo importo come adeguato a fronte di un valore litigioso di fr. 3'000'000.-. Rientrando nei limiti della citata tariffa, la cifra così fissata ricade pacificamente in quello che è il potere di apprezzamento del primo giudice (Trezzini, op. cit., n. 7 ad art. 100 e n. 17 ad art. 96 [versione e-book aggiornata al 1° febbraio 2019: n. 20 ad art. 96]), il che esclude a priori una qualsiasi ipotesi di eccesso o abuso. Motivo per cui, da questo punto di vista, al primo giudice non si può imputare né un accertamento manifestamente errato dei fatti né un'errata applicazione del diritto. Una volta di più, il reclamo va respinto. Istanza di gratuito patrocinio in sede di reclamo

E. 13

Il gravame, fondato - come visto - su argomenti inconsistenti, immotivati o inammissibili, non presentava sin dall'inizio probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC). A prescindere dalla condizione di indigenza (art. 117 lett. a CPC) della reclamante, la domanda di gratuito patrocinio in sede di reclamo va di conseguenza respinta.

E. 14

Le spese processuali del presente gravame - rilevato che la procedura di reclamo non è gratuita (diversamente dall'art. 119 cpv. 6 CPC) nemmeno in quanto proposto contro il diniego di gratuito patrocinio (DTF 137 III 470 consid. 6) - sono stabilite in fr. 450.- in applicazione dell'art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.- e fr. 10'000.-) e poste a carico della reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle

ripetibili, non essendo state chieste osservazioni alla controparte.

E. 15

Il reclamo, trattato in procedura sommaria in relazione al diniego di gratuito patrocinio (sopra, consid. 1.1), proponendo censure prevalentemente inammissibili ed immotivate, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 e lett. b cifra 2 LOG). Per i quali motivi, pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il reclamo 8 maggio 2020 di RE 1 contro la decisione 27 aprile 2020 con cui il Pretore aggiunto ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio è respinto. 2. Il reclamo 8 maggio 2020 di RE 1 contro la decisione 27 aprile 2020 con cui il Pretore aggiunto ha posto a suo carico l'anticipo delle spese processuali è inammissibile. 3. Il reclamo 8 maggio 2020 di RE 1 contro la decisione 27 aprile 2020 con cui il Pretore aggiunto ha posto a suo carico la prestazione della cauzione per spese ripetibili è respinto. 4. La domanda di gratuito patrocinio 8 maggio 2020 di RE 1 è respinta. 5. Le spese processuali, fissate in fr. 450.–, sono poste a carico della reclamante. 6. Notificazione (unitamente al reclamo 8 maggio 2020 alla controparte): – ; – . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città. Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello II presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell'art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.